

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 529

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

l'11 luglio

Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione.
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge "Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)" è rivolto a chiarire, con valenza ricognitiva, la situazione "proprietaria" della Regione, con riferimento alla partecipazione "non azionaria" in "enti, agenzie, aziende ed istituti regionali" che costituiscono il sistema Regione, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, sui quali esercita, comunque, il pieno controllo. È stabilita, infatti, la regola secondo la quale l'istituzione di un ente del sistema Regione determina la nascita di un ente strumentale che appartiene al patrimonio esclusivo della Regione.

Esso è composto da due titoli.

Il titolo I riguarda le disposizioni generali, e si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, riguardante l'oggetto e la finalità, in particolare al primo comma esplicita la portata del disegno di legge, che consiste nell'effettuare una ricognizione degli enti rientranti tra gli enti del sistema Regione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, anche ai fini della valutazione delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale della Regione (tenuto anche conto dell'esigenza di chiarezza giuridico/normativa evidenziata dalla Corte dei conti con la decisione n. 1/2018/SS.RR./PARI). Il secondo comma dettaglia le finalità perseguite dal disegno di legge, che sono quelle di chiarezza e trasparenza normativa, funzionali a facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali

con specifico riferimento al patrimonio della Regione, garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi nazionali che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali, nonché fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'articolo 2 (Individuazione degli enti del sistema Regione. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998), contiene, nel suo unico comma, una disposizione che interviene direttamente sull'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introducendo un ulteriore comma, successivo al 2 bis, in cui si rimanda all'elenco allegato in via ricognitiva (Allegato A, di cui all'articolo 3), prevedendo, altresì, che l'aggiornamento dell'elenco possa essere svolto demandando le successive ricognizioni ad atti deliberativi della Giunta regionale.

L'articolo 3 dispone l'inserimento, nella legge regionale n. 31 del 1998, dell'allegato A, contenente l'elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione.

L'articolo 4 detta disposizioni sull'istituzione degli enti del sistema Regione e sulla valutazione e iscrizione delle relative partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale. In particolare, si chiarisce al comma 1 che gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione, e perciò appartenenti al suo patrimonio esclusivo, rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il secondo comma fa salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione, che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione. Il terzo comma, con una disposizione meramente attuativa di disposizioni statali riguardante l'inquadramento e la valutazione delle partecipazioni di cui ai commi precedenti, prevede che dette partecipazioni siano valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato, concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 5 disciplina la successione e il valore di liquidazione, prevedendo che la Regione succeda nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 disposte con legge regionale.

Il titolo II riguarda le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 6 ha ad oggetto il sistema normativo e prevede che le disposizioni regionali vigenti in materia di patrimonio della Regione siano interpretate ed applicate in coerenza con il presente disegno di legge.

L'articolo 7 contiene una norma di rinvio, che dispone che per quanto non espressamente disciplinato dal presente disegno di legge, si applichino le disposizioni legislative regionali e statali vigenti in materia.

L'articolo 8 riguarda gli oneri finanziari e chiarisce che dall'applicazione del presente disegno di legge non derivano nuovi oneri finanziari per l'Amministrazione regionale.

Infine, l'articolo 9 riguarda l'entrata in vigore e dispone che il presente disegno legge, una vol-

ta approvato, entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge effettua una ricognizione degli enti rientranti tra gli enti del sistema Regione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), anche ai fini della valutazione delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l'iscrizione nello stato patrimoniale della Regione.

2. La presente legge persegue finalità di chiarezza e trasparenza normativa, strumentali a:

- a) facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;
- b) garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;
- c) fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni).

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 (Ambito di applicazione)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"2 bis 1. Gli enti del sistema Regione di cui al comma 2 bis sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato A. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Elenco ricognitivo degli enti del sistema Regionale. Inserimento dell'allegato A della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998, e prima della tabella A, è inserito il seguente allegato:

"Allegato A Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"
2. Agenzia sarda delle entrate (ASE)

Difesa dell'ambiente

3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
4. Conservatoria delle Coste della Sardegna
5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)

Agricoltura e riforma agro-pastorale

6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (AR-GEA Sardegna)
7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (A-GRIS Sardegna)
8. LAORE Sardegna

Lavori pubblici

9. Ente acque Sardegna (ENAS)
10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
13. Istituto superiore regionale etnografico (I-SRE)".

Art. 4

Istituzione degli enti del sistema Regione e valutazione e iscrizione delle partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale

1. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. È fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.

3. Le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 5

Successione e valore di liquidazione

1. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, disposte con legge regionale.

Titolo II

Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finali e transitorie

Art. 6

Sistema normativo

1. Le disposizioni normative regionali vigenti in materia di patrimonio della Regione sono interpretate ed applicate in coerenza con la presente legge.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative regionali e statali vigenti in materia.

Art. 8


Oneri finanziari

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari per l'Amministrazione regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 10 luglio 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Enti del sistema Regione e disposizioni sul patrimonio della Regione"
Proponente	Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio
Testo analizzato del 6 luglio 2018	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce disposizioni, con le quali è effettuata una ricognizione degli enti del "sistema Regione" di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle partecipazioni della Regione in detti enti, stabilendo altresì la regola che l'istituzione di un ente del "sistema Regione" determina la nascita di un ente strumentale che appartiene al patrimonio esclusivo della Regione.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)


Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 1, ai commi 1 e 2 si dispone una ricognizione degli enti che rientrano nel "sistema Regione" di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e le cui partecipazioni da parte della Regione, come chiarito nel successivo articolo 2 (rinumerato art. 4), appartengono al patrimonio esclusivo della Regione, salvo diversa previsione contenuta nelle leggi istitutive.

Premesso che di regola la ricognizione degli enti avviene con atto di natura non legislativa (ad es. art. 9, legge regionale Calabria 23 dicembre 2011, n. 47), in considerazione del fatto che la ricognizione potrebbe avere una efficacia vincolante, quanto meno sotto il profilo interpretativo, si ritiene opportuno suggerire i seguenti accorgimenti, alla luce dei quali si è peraltro redatto il testo alternativo.


È prima di tutto essenziale che l'elencazione proposta sia priva di errori e di omissioni, tenendo conto che la ricognizione è effettuata direttamente per legge, considerato che non compete alla Scrivente una disamina sull'esaustività dell'elencazione proposta.

In secondo luogo, per esigenze di organicità e coerenza sistematica dell'ordinamento regionale, si ritiene soluzione più corretta intervenire direttamente sull'art. 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introducendo un ulteriore comma, successivo al 2-bis, in cui si rimanda all'elenco allegato in via ricognitiva.

Infine, si reputa che, al fine di ovviare alla cristallizzazione con norma di legge, l'aggiornamento dell'elenco possa essere svolto efficacemente demandando le successive ricognizioni ad atti deliberativi della Giunta regionale, adottati sulla base delle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o soppressive di detti enti.

Questo all'evidente fine di ovviare, a fronte di ulteriori istituzioni (o soppressioni) normative di enti regionali, che la mancata modificazione dell'elenco crei problemi di chiarezza applicativa in quanto l'eventuale ente non inserito nell'elenco sarebbe comunque a tutti gli effetti ente del "sistema Regione".

All'art. 2, al comma 2, la previsione che gli enti del "sistema Regione" sono valutati nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie appare una disposizione meramente ricognitiva ed attuativa di quanto previsto dall'allegato n. 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto spetta allo Stato e non alla Regione determinare le regole applicabili in materia. Indi, dal punto di vista sostanziale, non pone problemi di contrasto tra le fonti normative. Peraltro, le perplessità della Corte dei conti hanno riguardato un periodo precedente all'emanazione del decreto ministeriale 18 maggio 2017, che, modificando l'allegato n. 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), ha precisato che *"anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto"*. La disposizione da ultimo indicata, nella sostanza, opera un richiamo (seppur senza indicazione formale della



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

disposizione) all'11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, che al comma 1 fa riferimento agli enti strumentali "controllati" e al comma 2, in via residuale, agli enti strumentali "partecipati".

In buona sostanza, poiché si sta dando attuazione a disposizioni statali senza alcuna modifica sostanziale, non vi sono, nel merito, criticità da valutare.

All'art. 4 (rinumerato art. 6), si prevede che le disposizioni regionali vigenti sono interpretate ed applicate in coerenza con lo schema di disegno di legge. Si tratta di una disposizione che pur priva di rilevanza precettiva ha lo scopo di chiarire ulteriormente la valenza non innovativa delle disposizioni sostanziali contenute nello schema di disegno di legge in esame.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa


3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

All'art. 2 (rinumerato art. 4), al comma 1, si prevede che l'istituzione di un ente del "sistema Regione" determina la nascita di un "ente strumentale", omettendo il riferimento all'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, che è la norma rilevante in materia. La formulazione è stata riscritta al fine di garantire una maggiore chiarezza della norma proposta. Si veda la sezione "testo alternativo".


3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'art. 1, si indica come titolo "Oggetto e finalità", ma al comma 2, si disciplina direttamente l'oggetto individuato al comma 1.

Si è pertanto spostato il comma 2 in un apposito articolo.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Il titolo dello schema di disegno di legge andrebbe rivisto e reso più chiaro. Si valuti come base di partenza quanto indicato nella sezione "testo alternativo".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

**“Disposizioni relative agli enti del Sistema regione e stato patrimoniale della Regione.
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione)”**

TITOLO I


Disposizioni generali

Capo I

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge **effettua una ricognizione degli enti rientranti tra gli enti del sistema Regione** ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), anche ai fini della valutazione **delle partecipazioni della Regione negli stessi enti, attraverso l’iscrizione nello stato patrimoniale della Regione.**
2. ~~—— Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nella Tabella A.~~
3. La presente legge persegue finalità di chiarezza e trasparenza normativa, strumentali a:
 - a) facilitare l’univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;
 - b) garantire l’applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;
 - c) fornire, attraverso **un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione** un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, **in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 429).

Art. 2

Individuazione degli enti del sistema Regione. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è inserito il seguente:

"2-bis a) Gli enti del sistema Regione di cui al comma 2-bis sono elencati, in via ricognitiva, nell'allegato A. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 3

Elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione. Inserimento dell'allegato A della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 80 della legge regionale n. 31 del 1998 e prima della tabella A, è inserito il seguente allegato:


"Allegato A

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"
2. Agenzia sarda delle entrate (ASE)

Difesa dell'ambiente

3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
4. Conservatoria delle Coste della Sardegna
5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Agricoltura e riforma agro-pastorale

6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
8. LAORE Sardegna

Lavori pubblici

9. Ente acque Sardegna (ENAS)
10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

Lavoro

11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)".

Art. 4

Istituzione degli enti del sistema Regione e valutazione e iscrizione delle partecipazioni della Regione nello stato patrimoniale

1. **Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011.**
2. **E' fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi istitutive degli enti del sistema Regione che possono individuare una eventuale contitolarità nella partecipazione dell'ente strumentale di altri soggetti, non interamente partecipati e controllati dalla Regione, precisandone la relativa percentuale di partecipazione.**
3. **Le partecipazioni di cui al comma 1 sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 5

Successione e valore di liquidazione

1. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011, disposte con legge regionale.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Art. 6

Sistema normativo

1. Le disposizioni normative regionali vigenti in materia di patrimonio della Regione sono interpretate ed applicate in coerenza con la presente legge.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni legislative regionali e statali vigenti in materia.


Art. 8

Oneri finanziari

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri finanziari per l'amministrazione regionale.

Art. 9

Entrata in vigore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:10/07/2018 09:49:04

Il Direttore del Servizio
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:10/07/2018 09:49:35